

# 19. Autorizzazioni e valutazioni ambientali



“Le autorizzazioni ambientali consentono di limitare i fattori di pressione sull’ambiente generati tanto dalle attività produttive quanto da quelle domestiche. Le valutazioni ambientali di progetti e piani/programmi rispondono a principi di equità, precauzione e responsabilità e possono contribuire alla realizzazione di uno sviluppo sostenibile”

a cura di:

Marco Niro - Settore informazione, formazione ed educazione ambientale APPA

con la collaborazione tecnico-scientifica di:

Federico Conci – Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali PAT

Mauro Furlani – Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali PAT

Alessandro Moltre – Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali PAT

Elisabetta Romagnoni – Servizio sviluppo sostenibile e aree protette PAT

## Contenuti

### 19. Autorizzazioni e valutazioni ambientali

19.1 Le autorizzazioni ambientali .....	517
19.1.1 Rifiuti .....	518
19.1.2 Emissioni in atmosfera .....	518
19.1.3 Scarico di acque reflue.....	519
19.1.4 L'autorizzazione integrata ambientale.....	519
19.2 Le valutazioni ambientali.....	522
19.2.1 La valutazione di impatto ambientale .....	522
19.2.2 La valutazione ambientale strategica .....	530
19.2.3 La valutazione di incidenza .....	531



## AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

Il presente capitolo è dedicato a due particolari strumenti di risposta agli impatti ambientali che la normativa ambientale mette a disposizione dell'Ente Pubblico, ovvero le autorizzazioni e le valutazioni ambientali.

Le procedure di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e agli scarichi di acque reflue consentono di sottoporre tali fattori di pressione, generati tanto dalle attività produttive quanto da quelle domestiche, a dei limiti quantitativi e qualitativi oltre i quali essi non possono andare, con l'effetto di mitigare gli impatti ambientali correlati, in termini di inquinamento atmosferico e idrico. Il più forte degli strumenti autorizzatori in campo ambientale è l'Autorizzazione Integrata Ambientale, operante attraverso una valutazione integrata del ciclo produttivo, alla quale è dedicato un apposito paragrafo. Si rinvia invece ai capitoli "Rifiuti", "Aria" e "Acqua" del presente Rapporto per l'analisi dello stato di tali matrici ambientali in Trentino.

Altro importante strumento di risposta agli impatti ambientali sono le procedure di valutazione ambientale, che, per la loro natura interdisciplinare,



rispondono ai principi dello sviluppo sostenibile di equità, precauzione e responsabilità e possono interpretare, se correttamente applicate, un ruolo preminente nei processi di sviluppo sociale ed economico. Verrà analizzato nel presente capitolo lo stato dell'arte in Trentino per quanto riguarda la Valutazione di Impatto Ambientale, la Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione d'Incidenza.

### 19.1 LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

In Trentino, la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 425 di data 25 marzo 2019 assegna al Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali della Provincia autonoma di Trento il compito di rilasciare le autorizzazioni per la gestione dei rifiuti, per le emissioni in atmosfera e allo scarico di acque reflue in acque superficiali<sup>1</sup>. Si riporta di seguito la sintesi delle autorizzazioni valide alla data del 23 gennaio 2020 e la sintesi dell'attività svolta in proposito negli anni 2016-2019, in relazione agli aspetti di esclusiva competenza del Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali.

A decorrere dal 20 aprile 2018, molte delle autorizzazioni di

seguito riportate sono state ricomprese nell'Autorizzazione Unica Territoriale, il cui regolamento è stato emanato con D.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg. Si tratta di un provvedimento che comprende e sostituisce le principali autorizzazioni in materia di tutela ambientale (scarichi, rifiuti, emissioni in atmosfera) e una serie definita di altre autorizzazioni in materia di tutela del paesaggio e del governo del territorio, e che si applica agli impianti e alle attività non soggetti alla normativa in materia di autorizzazione integrata ambientale e di valutazione dell'impatto ambientale. In particolare nel 2018 sono stati rilasciati 121 provvedimenti di AUT, mentre nel 2019 427<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Nel 2020 tale competenza è passata all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

<sup>2</sup> Per le attività che non superano le soglie previste dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, a decorrere dal 20 aprile 2018 le autorizzazioni relative a rifiuti, aria e acqua sono ricomprese nell'Autorizzazione Unica Territoriale. In ogni caso, in questa edizione del Rapporto, le autorizzazioni rilasciate vengono conteggiate matrice per matrice, anche quelle afferenti all'Autorizzazione Integrata Ambientale e all'Autorizzazione Unica Territoriale.

### 19.1.1 Rifiuti

Al 31 dicembre 2019 risultano essere valide 420 autorizzazioni per la gestione dei rifiuti in provincia di Trento. Di queste, 325 sono autorizzazioni ordinarie ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 (di cui 41 autorizzazioni per il trasporto transfrontaliero di rifiuti) e 95 sono iscrizioni in regime semplificato ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006.

Gli atti autorizzativi rilasciati negli anni 2016-2019 sono quelli riportati in tabella 19.1.



Tabella 19.1: atti autorizzativi per la gestione dei rifiuti (2016-19)

Anno	Ordinarie	Semplificate	Transfrontalieri
2016	54	24	28
2017	77	37	26
2018	70	23	34
2019	48	39	45

Fonte: Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali PAT

### 19.1.2 Emissioni in atmosfera

Al 31 dicembre 2019 risultano essere valide 1.858 autorizzazioni per le emissioni in atmosfera. Di queste, 1.160 sono autorizzazioni in via generale e 698 in procedura ordinaria.

Gli atti autorizzativi rilasciati negli anni 2016-2019 sono quelli riportati in tabella 19.2.



Tabella 19.2: atti autorizzativi per emissioni in atmosfera (2016-19)

Anno	Ordinarie	Generali
2016	120	182
2017	107	475
2018	77	201
2019	119	151

Fonte: Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali PAT

### 19.1.3 Scarico di acque reflue

Al 31 dicembre 2019 risultano essere valide 764 autorizzazioni per gli scarichi idrici. Di queste, 123 sono autorizzazioni per gli scarichi di acque reflue domestiche, 180 di acque reflue urbane, 308 di acque reflue industriali e 185 di acque intercettate.

Gli atti autorizzativi rilasciati negli anni 2016-2019 sono quelli riportati in tabella 19.3.




Tabella 19.3: atti autorizzativi per scarichi in acque superficiali (2016-19)

Anno	Totali
2016	141
2017	144
2018	215
2019	259

Fonte: Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali PAT

### 19.1.4 L'autorizzazione integrata ambientale

La Direttiva comunitaria 2010/75/UE (Direttiva IED - Industrial Emissions Directive), che sostituisce la Direttiva 2008/01/CE, nota anche come "Direttiva IPPC" (Integrated Pollution Prevention and Control; in italiano: Prevenzione e Riduzione Integrate dell'Inquinamento), è uno dei principali strumenti di cui l'Unione Europea si è dotata per mettere in atto i principi di prevenzione e controllo dell'inquinamento industriale e di promozione delle produzioni a ridotto impatto ambientale.

La Direttiva si pone l'obiettivo di prevenire, ridurre e, per quanto possibile, eliminare l'inquinamento, attraverso una valutazione integrata del ciclo produttivo, laddove l'integrazione si riferisce soprattutto al controllo delle emissioni nell'ambiente, non più considerato come se fosse suddiviso in tre autonome componenti (acqua, aria e suolo), ma come un unico sistema da proteggere.

La Direttiva IPPC ha inoltre introdotto il concetto di valori limite di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL), ossia quei livelli emissivi e prestazionali ottenibili dall'utilizzo delle migliori tecniche disponibili (BAT - Best Available Techniques), che costituiscono il riferimento per le performance ambientali degli impianti soggetti a tale direttiva.

La Direttiva IPPC è uno strumento obbligatorio in quanto è la legge a indicare quali sono gli impianti che, in conformità alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento

prescritti dalla Direttiva medesima, devono sottostare all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

In Italia gli impianti soggetti al rilascio dell'AIA da parte delle autorità competenti sono identificati dal titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e dai relativi allegati. Gli impianti sono suddivisi in 6 categorie: attività energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotti minerali, industria chimica, gestione dei rifiuti e "altre attività".

La Provincia autonoma di Trento, tra le prime amministrazioni in Italia a muoversi nell'attuazione della nuova procedura, ha identificato nel Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali l'autorità competente ad esercitare le funzioni amministrative per il rilascio dell'AIA<sup>3</sup>. Presso il Servizio suddetto devono essere presentate dal gestore dell'impianto le relative domande ed essere depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, anche al fine della consultazione del pubblico (che può richiedere di prenderne visione e formulare in merito ad essi pareri e osservazioni). L'AIA deve essere riesaminata entro i 4 anni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale delle installazioni e comunque ogni 10 anni dalla data di rilascio (12 anni per le aziende certificate ISO 14001, 16 anni per le aziende certificate EMAS).

<sup>3</sup> Nel 2020 tale competenza è passata all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

Nella tabella 19.4 è riportato l'elenco dei 59 impianti in provincia di Trento che hanno ottenuto il rilascio dell'AIA alla data del 31 dicembre 2019.

Tabella 19.4: gli impianti che hanno ottenuto l'AIA (2019)

Descrizione attività IPPC	Denominazione ditta	Comune
<b>IMPIANTI INDUSTRIALI</b>		
1.1	Alto Garda Power S.r.l.	Riva del Garda
1.1	NovaReti S.p.A.	Rovereto
2.2	Acciaierie Venete S.p.A.	Borgo Valsugana
2.3c	Zincheria Seca S.p.A.	Ala
2.6	La Galvanica Trentina S..r.l.	Rovereto
2.6	Mahle componenti motori Italia S.p.A.	Trento
2.6	Ossicolor S.r.l.	Spormaggiore
2.6	Oxicolor S.r.l.	Mezzolombardo
2.6	Rivestcor S.r.l.	Rovereto
3.1	Italcementi S.p.A.	Madruzzo
3.3	O-I Italy S.p.A.	Mezzocorona
3.3	Vetri Speciali S.p.A. Pergine	Pergine Valsugana
3.3	Vetri Speciali S.p.A. Trento Nord	Trento
3.3	Color Glass S.r.l.	Grigno
3.4	Sepr Italia S.p.A.	Mezzocorona
4.1h	Aquafil S.p.A.	Arco
4.4	Manica S.p.A.	Rovereto
4.5	Sanfarma (ex Sandoz)	Rovereto
5.1	Aquaspace S.p.A.	Rovereto
5.2	Marangoni	Rovereto
5.3a	CLA - Mezzocorona	Mezzocorona
5.3a	Ladurner	Rovereto
6.1b	Cartiere del Garda	Riva del Garda
6.1b	Cartiere Villa Lagarina	Villa Lagarina
6.1b	Sappi Italy Operations	Borgo Chiese
6.1b	Fedrigoni S.p.A. - Varone	Riva del Garda
6.1b	Fedrigoni S.p.A. - Arco	Arco
6.1b	Gruppo Cordenons S.p.A.	Scurelle
6.2	Tessilquattro	Rovereto
6.7	Europoligrafico	Rovereto
6.7	Novurania S.p.A.	Tione di Trento
5.3b	Bioenergia Trentino	Faedo - San Michele all'Adige
5.3b	Sea	Castel Ivano
<b>DEPURATORI</b>		
5.3a	PAT - Depuratore di Rovereto	Rovereto
5.3a	PAT - Depuratore di Lavis	Lavis

## DISCARICHE

5.4	General Smontaggi – Discarica di Arco	Arco
5.4	Ecoopera – Discarica di Imer	Imer
5.4	Bioman – Discarica di Monclassico	Dimaro Folgarida
5.4	SNUA – Discarica di Rovereto	Rovereto
5.4	Ecoopera – Discarica di Scurelle	Scurelle
5.4	Bioman – Discarica di Taio	Predaia
5.4	FBT Costruzioni generali – Discarica di Trento	Trento
5.4	Trentino Ambiente – Discarica di Trento	Trento
5.4	Sogap – Discarica di Zuclò	Borgo Lares
5.4	Sar.pa	Castel Ivano
5.4	Scavi Chiarani	Arco

## GESTIONE RIFIUTI

5.5	Biochem	Rovereto
5.5	Ecoopera di Scurelle	Scurelle
5.5	Ecoopera di Vezzano	Vallelaghi
5.5	F.Ili Chiocchetti	Tesero
5.5	Ecoopera Isera	Isera
5.5	Rigotti	Trento
5.5	SGR	Rovereto
5.5	Autotrasporti Campostrini	Avio

## ALLEVAMENTI

6.6	Az. Agricola Bisoffi Marco	Mori
6.6	Az. Agricola Fontana Bianca	Storo
6.6	Az Agricola Sega Antonio	Ala
6.6	Allevamento Sandri	Castelnuovo
6.6	Allevamento SIA	Levico Terme

Fonte: Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali PAT



foto di autograff da Fotolia

## 19.2 LE VALUTAZIONI AMBIENTALI<sup>4</sup>


La valutazione ambientale, nelle sue diverse forme, riguarda la compatibilità e la sostenibilità ambientale di opere ed impianti per la produzione di beni e servizi.

Le procedure di valutazione hanno come obiettivo:

- la prevenzione e la riduzione delle pressioni antropiche sull'ambiente;
- la valutazione degli effetti sull'ambiente e sulla salute pubblica;
- la tutela delle risorse naturali;
- la salvaguardia del paesaggio e degli habitat naturali;
- la verifica e il monitoraggio delle azioni connesse allo sviluppo economico.

Le procedure di valutazione ambientale sono diversificate, a seconda che il documento oggetto di esame sia un piano/programma (es. piano urbanistico, piano di settore, ecc.) o il progetto di una specifica opera. Nel primo caso viene attivata una procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), mentre nel secondo caso viene avviato il processo delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) (v. figura 19.1).

Figura 19.1: le procedure di valutazione ambientale VIA e VAS



Fonte: Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali PAT

### 19.2.1 La valutazione di impatto ambientale

La valutazione d'impatto ambientale, in provincia di Trento, è disciplinata dalla legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 "Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale" e successive modifiche, e dal regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Provincia 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg. Le modifiche recenti più significative sono state introdotte dalla legge provinciale 19 settembre 2019, n. 6 "Modificazioni della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, concernenti il procedimento per il rilascio del

provvedimento autorizzatorio unico provinciale, di disposizioni connesse e della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007".

Le procedure previste dalla legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale sono le seguenti:

- verifica di assoggettabilità (denominata anche screening);
- consultazione preliminare volta a definire i contenuti dello studio di impatto ambientale (SIA) e del progetto definitivo (denominata anche scoping);

<sup>4</sup> Le procedure di valutazione d'impatto ambientale descritte di seguito e rappresentate nelle figure 19.1 e 19.2 si riferiscono al periodo precedente la riforma provinciale della valutazione d'impatto ambientale introdotta con legge provinciale 19 settembre 2019, n. 6 (v. infra il paragrafo "Provvedimento autorizzatorio unico provinciale (PAUP)"). Tali procedure vengono comunque presentate e tenute in considerazione in quanto i dati contenuti nel presente capitolo si riferiscono al periodo precedente la riforma.


- valutazione dell'impatto ambientale o VIA;
- proroga dell'efficacia della VIA;
- modifica del provvedimento e delle prescrizioni di VIA.

Inoltre il Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali – Ufficio per le Valutazioni ambientali, struttura competente dell'amministrazione provinciale<sup>5</sup>, si esprime sui quesiti volti a verificare l'applicabilità delle disposizioni normative

in materia di VIA delle proposte progettuali, sulla base di criteri di significatività dell'impatto.

Nelle procedure di VIA è connessa la valutazione di incidenza ambientale o VInCA (v. paragrafo 19.2.3 del presente capitolo), nel caso in cui l'opera, impianto o progetto ricada o possa determinare incidenze sulle aree protette della Rete Natura 2000 (Siti di importanza comunitaria [SIC] e Zone di protezione speciale [ZPS]).

Figura 19.2: le procedure di VIA



Fonte: Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali PAT

In figura 19.2 viene riportato lo schema delle procedure, a partire dall'elaborazione del progetto da parte del proponente, sino al rilascio dell'autorizzazione finale per la realizzazione dell'opera.

Il proponente può richiedere, tramite un quesito, un parere sulla sottoponibilità del progetto alle procedure di VIA, a seguito del quale, nel caso in cui non sia necessaria l'attivazione di alcuna procedura, il proponente può proseguire nella normale strada di acquisizione delle autorizzazioni necessarie.

Nel caso in cui sia necessaria l'attivazione di una procedura di verifica di assoggettabilità, al termine della stessa verrà definito se l'opera è da sottoporre o meno a procedura di VIA. Qualora l'opera non sia da sottoporre a VIA, si riprende il percorso di acquisizione delle normali autorizzazioni volte a permettere la realizzazione dell'opera, altrimenti verrà attivata la procedura di VIA.

Le tipologie progettuali e le soglie dimensionali degli impianti, opere o interventi da assoggettare alle procedure

di valutazione dell'impatto ambientale previsti dalla l.p. n. 19/2013 e s.m. sono quelli dell'elenco dell'allegato III e IV alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

L'allegato III del d. lgs. n. 152/2006 individua l'elenco dei progetti di competenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano che sono soggette direttamente a procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

L'allegato IV del d. lgs. n. 152/2006 individua l'elenco dei progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità (screening) di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Tale elenco è suddiviso in 8 categorie, all'interno delle quali sono state poi inserite le varie tipologie progettuali:

1. agricoltura, in cui trovano collocazione gli interventi legati all'agricoltura, allevamento del bestiame, bonifiche agrarie;
2. industria energetica ed estrattiva, in cui sono collocate

<sup>5</sup> Nel 2020 tale competenza è passata all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

tutte le attività legate alla produzione di energia e allo stoccaggio di combustibili, nonché le attività di coltivazione delle sostanze minerali;

3. lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali, ricomprendente le attività siderurgiche e di trattamento nonché l'industria pesante e le attività di trasformazione dei prodotti minerali;
4. industria dei prodotti alimentari, in cui sono ricomprese le attività di conservazione, trattamento e trasformazione degli alimenti (vegetali e animali);
5. industria dei tessuti, del cuoio, del legno e della carta;
6. industria della gomma e delle materie plastiche;
7. progetti di infrastrutture, in cui trovano collocazione gli interventi legati a strade, insediamenti urbani, grandi strutture, opere idrauliche, opere infrastrutturali, nonché gli impianti di smaltimento dei rifiuti e di depurazione;
8. altri progetti, ricomprendente varie attività non ricomprese nelle altre voci.

**La procedura di verifica (screening)**

Il procedimento di verifica di assoggettabilità è attivato allo scopo di valutare se un progetto può avere un impatto significativo sull'ambiente e pertanto essere assoggettato al procedimento di VIA.

La procedura di verifica si applica a tre casi:

1. nel caso di nuovi progetti di opere, impianti o interventi, le cui dimensioni superano quelle fissate dall'allegato IV della parte II del d. lgs. n. 152/2006;
2. per progetti di modifica o ampliamento di opere, impianti o interventi che presentano soglie dimensionali al di sotto di quelle indicate dall'allegato IV della parte II del d. lgs. n. 152/2006 nel rispetto dei criteri definiti dal d.m. n. 52/2015;
3. nel caso di progetti di modifica o ampliamento sostanziali di opere, impianti o interventi già autorizzati o realizzati o in fase di realizzazione indipendentemente dalle soglie dimensionali previste dall'allegato III e IV della parte II del d. lgs. n. 152/2006, accertata dal Servizio la significatività dell'impatto.

Nel caso in cui le opere dovessero ricadere, anche parzialmente, all'interno di aree geografiche sensibili, le soglie dimensionali previste dall'allegato IV sono ridotte del 50%.

La procedura ha rilevanza pubblica e chiunque può prendere visione della documentazione e presentare proprie osservazioni scritte.

La procedura di verifica si conclude con l'adozione di una determinazione da parte del Dirigente del Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali con cui viene definita l'assoggettabilità o meno alla procedura di VIA.

**La consultazione preliminare**

Prima della presentazione della domanda di VIA il proponente ha la facoltà di richiedere al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali una fase di consultazione preliminare per definire gli elementi essenziali che devono essere contenuti nel progetto definitivo, il livello di dettaglio delle informazioni da includere nello studio di impatto ambientale e le metodologie da adottare per la sua redazione. Tale fase procedurale, che dalla direttiva comunitaria viene chiamata scoping, nella nuova normativa provinciale individua i contenuti del SIA e del progetto definitivo.

Per attivare la procedura il proponente presenta al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali un'apposita domanda di consultazione preliminare, allegando solo in formato elettronico, su idoneo supporto, la seguente documentazione:

- uno studio preliminare ambientale che contiene l'inquadramento del progetto nella programmazione territoriale e gli aspetti ambientali rilevanti;
- le ragioni che hanno determinato la soluzione tecnologiche e di localizzazione prescelta, anche in riferimento alle soluzioni alternative considerate;
- il piano di lavoro per la redazione del SIA;
- gli elaborati relativi al progetto di preliminare.

La procedura di consultazione preliminare è obbligatoria per i progetti di opere pubbliche.

La consultazione preliminare si conclude con la pronuncia della Conferenza dei servizi di VIA, tenuto conto delle osservazioni pervenute dal pubblico.



**La procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale (VIA)**

La valutazione dell'impatto ambientale (VIA) ha lo scopo di individuare in via preventiva gli effetti sull'ambiente di un progetto tramite l'espressione di un giudizio sulla sua compatibilità ambientale.

La VIA individua, descrive e valuta gli effetti dei progetti sull'ambiente e considera i seguenti fattori e le loro

interazioni:

- l'uomo, la fauna, la flora;
- il suolo, l'acqua, l'aria, il clima;
- i beni materiali, il paesaggio e il patrimonio culturale.

Lo sviluppo della procedura della VIA con i suoi contenuti tecnici, scientifici ed amministrativi ha varie motivazioni che si possono riassumere sinteticamente nelle seguenti azioni tendenti a:

- proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema, in quanto risorsa essenziale alla vita;
- promuovere e facilitare informazione e consultazione di amministratori, associazioni, cittadini interessati alla realizzazione delle opere proposte ed alle loro ripercussioni ambientali;
- partecipazione del pubblico alle procedure decisionali;
- introdurre esplicitamente i fattori ambientali tra le componenti delle decisioni attraverso una stima

degli effetti che richiedono di essere apprezzati e quantificati con prudenza ed attenzione;

- accrescere le conoscenze sugli effetti diretti ed indiretti di qualsiasi rilevanza spaziale e temporale, semplici e cumulati, delle opere pubbliche e private;
- unificare e semplificare le procedure autorizzative con lo scopo di accrescere l'efficacia organizzativa dell'amministrazione pubblica;
- valutare preventivamente e ridurre l'impatto energetico e sul clima dei progetti;
- promuovere l'uso di risorse rinnovabili ed ottimizzare il riciclaggio di risorse esauribili;
- garantire l'uso plurimo di risorse a lungo termine.

Tutte le fasi del procedimento di VIA sono pubbliche e vengono in ogni caso messe a disposizione tutte le informazioni riguardanti il progetto, lo studio di impatto ambientale, i pareri espressi dai diversi settori della Provincia e dalle altre amministrazioni coinvolte e le osservazioni avanzate dal pubblico e le relative controdeduzioni.



*foto di Olivier Le Moal da Fotolia*

**Provvedimento autorizzatorio unico provinciale (PAUP)**


A partire dall'11 ottobre 2019, per gli effetti della l.p 19 settembre 2019, n.6, è stata introdotta una modifica alla legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, che disciplina il Provvedimento autorizzatorio unico provinciale. Il PAUP è applicato a tutti i progetti soggetti a VIA e, qualora la VIA sia positiva, comprende tutti i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio. Tale procedimento

si svolge mediante lo strumento della conferenza di servizi decisoria, nell'ambito della quale vengono analizzati e discussi in primo luogo gli aspetti relativi alla valutazione d'impatto ambientale; in caso di VIA positiva, la conferenza di servizi prosegue i propri lavori ai fini del rilascio degli altri titoli abilitativi (autorizzazioni, concessioni, intese, nulla osta, concerti ed atti di assenso in genere).

**I numeri della VIA in provincia di Trento**

Qui di seguito, nei grafici 19.1, 19.2 e 19.3, viene fornita una panoramica riassuntiva circa l'evoluzione storica dei progetti sottoposti alle procedure di valutazione ambientale. Come si può notare i procedimenti di verifica sono attivi dal 2001, sostituendosi in parte alla procedura semplificata stabilita nella normativa di prima applicazione.

Grafico 19.1: progetti valutati (1990-2019)




Fonte: Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali PAT

I provvedimenti di verifica di assoggettabilità e di valutazione di impatto ambientale sono in genere positivi e contengono nella maggior parte dei casi delle prescrizioni e forme di mitigazione degli impatti.




Grafico 19.2: progetti sottoposti a procedura di verifica (2001-2019)



Fonte: Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali PAT



Grafico 19.3: progetti sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale (1990-2019)



Fonte: Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali PAT


In provincia di Trento vi sono alcune tipologie progettuali che con maggior frequenza vengono assoggettate a procedure di valutazione ambientale. Nella tabella 19.4 sono riportati tutti i progetti valutati per tipologia nel trentennio 1990-2019, mentre nei grafici 19.4 e 19.5 è riportata la situazione relativa al 2019.

Tabella 19.4: progetti valutati per tipologia (1990-2019)

	cave		rifiuti		idroelettrico		viabilità		turismo invernale		altro	
	VIA	verifica	VIA	verifica	VIA	verifica	VIA	verifica	VIA	verifica	VIA	verifica
1990	0		7		8		0		3		5	
1991	3		11		5		6		8		14	
1992	4		3		6		6		3		20	
1993	9		4		4		3		5		17	
1994	3		4		0		2		2		10	
1995	3		1		3		0		1		1	
1996	2		2		2		0		0		12	
1997	1		3		3		0		2		8	
1998	3		0		4		1		2		11	
1999	8		1		1		1		1		5	
2000	4		2		1		3		1		18	
2001	4	1	1	1	0	0	2	2	1	3	4	15
2002	1	4	2	7	0	3	2	4	4	2	4	20
2003	2	4	1	6	0	2	2	0	2	5	8	13
2004	2	10	1	4	0	0	2	3	6	6	6	12
2005	2	4	5	8	0	3	1	2	0	1	2	13
2006	7	4	0	2	0	2	2	3	2	3	3	23
2007	7	2	2	1	5	2	2	1	5	3	5	18
2008	5	3	5	7	6	0	0	1	0	4	5	11
2009	1	1	2	4	3	2	1	0	0	2	3	10
2010	2	1	0	10	5	2	3	0	1	3	8	8
2011	2	1	2	10	2	8	2	0	1	1	1	15
2012	0	3	4	21	5	2	2	1	3	2	2	8
2013	1	0	0	44	6	3	0	0	2	1	2	10
2014	0	3	0	19	2	1	0	0	1	4	1	9
2015	1	1	1	18	1	1	0	0	1	3	3	8
2016	0	3	0	15	2	6	1	2	1	9	1	2
2017	0	2	0	15	0	10	0	0	3	4	1	20
2018	0	2	0	8	2	10	0	1	6	5	0	16
2019	0	2	1	9	0	6	0	0	6	3	1	8
<b>Totali</b>	<b>77</b>	<b>51</b>	<b>65</b>	<b>209</b>	<b>76</b>	<b>63</b>	<b>44</b>	<b>20</b>	<b>73</b>	<b>64</b>	<b>181</b>	<b>239</b>
	128		274		139		64		137		420	


Fonte: Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali PAT

Grafico 19.4: progetti sottoposti a procedura di verifica per tipologia (2019)



Fonte: Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali PAT

Grafico 19.5: progetti sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale per tipologia (2019)



Fonte: Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali PAT

## 19.2.2 La valutazione ambientale strategica

La valutazione ambientale strategica (VAS) è disciplinata in provincia di Trento dalla Legge Provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 "Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia", in particolare dall'articolo 11, commi 1 e 6, nonché dal regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. e successive modifiche. Anche la legge urbanistica provinciale (l.p. 4 agosto 2015, n. 15 "Legge provinciale per il governo del territorio 2015") prevede, con l'articolo 20, la valutazione dei piani territoriali.



La valutazione ambientale strategica è un processo inserito nell'iter di adozione dei piani e dei programmi con la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione degli stessi.

La documentazione a supporto del processo di VAS di un piano o programma deve dunque includere l'individuazione, la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione dello stesso potrebbe avere sotto il profilo dello sviluppo sostenibile, nonché le ragionevoli alternative possibili alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale interessato.

Sono sottoposti a valutazione ambientale strategica:

- i piani e i programmi che presentano entrambi i seguenti requisiti:
  - concernono i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale e della destinazione dei suoli;

- contengono la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, la localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti alle procedure di verifica e di valutazione di impatto ambientale;
- i piani e i programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 39 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette) (v. paragrafo 19.2.3 del presente capitolo).

Per i piani e programmi sottoposti a valutazione strategica il soggetto competente redige un rapporto ambientale che costituisce parte integrante della documentazione del piano o del programma.


La proposta di piano e il rapporto ambientale vengono messi a disposizione del pubblico che può presentare osservazioni e sono inviati alla struttura ambientale, che esprime un parere obbligatorio e vincolante sui profili ambientali del piano o programma.

Nel grafico 19.6 sono riportati piani/programmi sottoposti a procedura di valutazione ambientale strategica in cui è stato coinvolto il Servizio Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali (SAVA) della Provincia autonoma di Trento nel periodo 2015-2019<sup>6</sup>.



<sup>6</sup> Il SAVA esprime parere obbligatorio e vincolante sui profili ambientali dei soli Piani/Programmi provinciali; negli altri casi esprime solo osservazioni in quanto la struttura ambientale a cui compete tale obbligo è identificata in altri soggetti. Nel grafico sono considerati anche i Piani/Programmi rispetto ai quali il SAVA ha formulato solo osservazioni: i Piani/Programmi extra provinciali, i Piani Territoriali di Coordinamento (PTC), i Piani Regolatori Generali (PRG) e i Piani dei Parchi naturali provinciali. Il numero di contributi forniti dal SAVA potrebbe non corrispondere con il numero di Piani/Programmi perché, nei casi in cui il SAVA si esprime anche nella fase di scoping, risultano due contributi per singolo Piano/Programma. Per quanto riguarda i Piani territoriali (PTC/PRG), il SAVA viene coinvolto dal Servizio Urbanistica solo in alcuni casi, quindi il numero dei contributi forniti dal SAVA non corrisponde al numero totale di PTC/PRG sottoposti a VAS.

Grafico 19.6: piani/programmi sottoposti a procedura di valutazione ambientale strategica (2015-2019)



Fonte: Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali PAT

### 19.2.3 La valutazione d'incidenza

Alla procedura di valutazione d'incidenza ambientale deve essere sottoposto qualsiasi piano, progetto o intervento che possa avere incidenze significative su un sito di Natura 2000 (v. capitolo "Natura e biodiversità" del presente Rapporto), quindi:

- tutti i piani e programmi che hanno contenuto di previsione territoriale o settoriale (sono esclusi solo quelli direttamente connessi con la gestione del sito);
- tutti i progetti che possono avere incidenza significativa; la valutazione della significatività deve considerare innanzitutto le peculiarità (specie ed habitat presenti) e gli obiettivi specifici di conservazione del sito interessato dall'intervento, ma tenere in debita considerazione anche la funzionalità ecologica della rete nel suo insieme.

La procedura va applicata anche a progetti esterni ai siti, se gli interventi possono comportare incidenze significative all'interno di essi (non può in ogni caso essere fissata una distanza standard).

Vanno infine tenuti in debito conto anche gli effetti congiunti. Singoli impatti ridotti possono infatti produrre cumulativamente un impatto significativo.

All'interno della procedura si possono inoltre valutare tutte le forme di mitigazione e le eventuali alternative di progetto atte a prevenire l'incidenza ed eventualmente mettere a punto le azioni di compensazione nei casi

in cui, per motivi rilevanti di interesse pubblico, non si possano invece evitare gli effetti impattanti.

La normativa provinciale contempla l'esonero dalla valutazione di incidenza per alcune tipologie di progetto e di interventi che non si ritiene presentino incidenza significativa. Il loro elenco è definito nel dettaglio nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1660 di data 3 agosto 2012.

In caso di valutazione d'incidenza negativa del piano/progetto proposto e in assenza di soluzioni alternative, è ancora possibile operare a condizione che:

- venga dimostrata l'esistenza di rilevante interesse pubblico (inclusi motivi di natura sociale ed economica);
- lo Stato Membro adotti ogni misura compensativa necessaria per garantire la tutela della coerenza globale della rete Natura 2000.

Da considerare che in presenza di habitat e specie prioritari, vengono riconosciute di norma solo motivazioni relative alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente.

Il soggetto competente all'espletamento delle procedure relative alla valutazione di incidenza dei progetti è il Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette della Provincia autonoma di Trento.

La valutazione di incidenza dei piani è normata dal capo II del regolamento D.P.P. 3.11.08 n° 50-157/Leg.

Si riporta in tabella 19.5 l'andamento delle procedure di Valutazione di incidenza tra il 2016 e il 2019, per tipologia ed esito.

Tabella 19.5: andamento delle procedure di Valutazione di incidenza, per tipologia ed esito (2016-2019)

Anno	Pratiche (totale)	Progetti	Piani	Positive	Negative
2016	127	97	30	126	1
2017	196	152	44	195	1
2018	200	155	45	198	2
2019	181	132	49	179	2

Fonte: Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette PAT